

**FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE
E FERROVIARIA**

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

1. Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione **FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA** (qui di seguito **Fondazione**) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell'art. 80 e seg. del Codice Civile svizzero (CC) con sede presso le Officine FFS di Bellinzona.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza competente.

2. Scopo e campo d'attività

- 2.1 La Fondazione promuove la realizzazione e la gestione di un Centro di competenza nel settore della mobilità sostenibile e ferroviaria con il sostegno delle Ferrovie federali svizzere, dell'Associazione Giù le mani, della Repubblica e Cantone del Ticino, della città di Bellinzona, degli Enti regionali per lo sviluppo del Bellinzonese e valli e del Mendrisiotto e Basso Ceresio, della SUPSI e dei sindacati SEV, Transfair e Unia.
- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.
- 2.3 La Fondazione funge da Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria per il mezzo dei seguenti campi d'attività:
- a) Sostegno allo sviluppo e potenziamento delle Officine FFS di Bellinzona e di tutte le realtà FFS in Ticino a lei correlate;
 - b) Trasferimento di conoscenze e gestione dell'innovazione;
 - c) Accompagnamento e sviluppo di progetti;
 - d) Messa in rete degli attori e sviluppo di un'offerta di servizi integrata e innovativa;
 - e) Definizione degli investimenti necessari per l'attività di ricerca e sviluppo;
 - f) Raccolta di finanziamenti;
 - g) Relazioni pubbliche, marketing e comunicazione.

3. Patrimonio

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale pari a CHF 140'000.
- 3.2 Il capitale può essere ulteriormente aumentato in ogni tempo anche mediante lo stanziamento di altri beni patrimoniali. La Fondazione può

FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA

- disporre dei proventi derivanti dal patrimonio apportato. La Fondazione è autorizzata a effettuare tutte le operazioni utili per conseguire il suo scopo, a sollecitare e ricevere sovvenzioni pubbliche o private, donazioni e legati, a stipulare ogni accordo utile alle suddette finalità con organismi pubblici o privati.
- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi sanciti dalle Direttive dell'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali per l'esercizio dell'amministrazione indipendente del patrimonio.

II. Organizzazione della Fondazione

4. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione, la Direzione e l'Organo di revisione.

5. Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 L'organo superiore della Fondazione è il Consiglio di Fondazione (di seguito, Consiglio) costituito da cinque a nove membri.
- 5.2 Il Consiglio opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive secondo le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione cantonale.

6. Costituzione e completamento

- 6.1 Tutti i membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio di Stato per la durata di quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissione anticipata il subentrante termina il mandato del predecessore.
- 6.2 Due membri spettano di diritto al Cantone Ticino, mentre gli altri membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio di Stato tra una lista di candidati¹ presentata congiuntamente dalle Ferrovie federali svizzere, dalla Città di Bellinzona, dall'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli e Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, dai rappresentanti dei collaboratori delle Officine di Bellinzona, dai sindacati SEV, Transfair e Unia, dalla SUPSI.
- 6.3 Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, due Vice-presidenti e il Segretario. Il mandato dura quattro anni.
- 6.4 Al Consiglio spetta l'onere di notificare al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri costituenti.

¹ Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
Versione 22.1.2014

FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA

6.5 I membri del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio di Stato in ogni tempo, per giustificati motivi.

7. Competenze

7.1 Il Consiglio svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- stabilire le strategie della Fondazione;
- prendere posizione, su proposta della direzione, sui progetti nonché sulla strategia per la loro implementazione;
- partecipare alla definizione e alla condivisione delle sinergie e strategie di sviluppo legate al Centro di competenza;
- nominare e revocare i membri di una Direzione idonea a mettere in atto la strategia adottata;
- nominare e revocare l'Organo di revisione;
- approvare annualmente il preventivo, il bilancio e il conto economico;
- allestire il rapporto annuale per i soci fondatori e l'autorità di vigilanza;
- definire un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e rappresentanza della Fondazione;
- nominare e revocare un advisory board a supporto tecnico della direzione;
- definire le regole d'impegno finanziario della Fondazione verso ogni società o progetto che intende sostenere;
- decidere l'utilizzazione del patrimonio della Fondazione e del suo reddito;
- conferire l'esecuzione di mandati speciali a commissioni o a comitati ristretti.

7.2 Il Consiglio ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.

7.3 Il Consiglio ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA

8. Assemblee del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali o uno dei membri lo richiedano, ma almeno due volte all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio deve generalmente pervenire 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo quando è richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.
- 8.3 Ogni decisione può essere validamente adottata per via di consultazione, a meno che uno dei membri del Consiglio domandi una discussione orale. In caso d'urgenza le decisioni possono essere adottate per conferenza telefonica. Le decisioni adottate per via di circolazione o conferenza telefonica devono essere approvate da tutti i membri e saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.
- 8.4 Viene tenuto un verbale delle decisioni del Consiglio, firmato dal Presidente, o in sua assenza da un Vice-presidente, e dal Segretario. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.

9. Direzione: nomina e requisiti

- 9.1 Il Consiglio nomina la Direzione della Fondazione a cui delega incarichi specifici.
- 9.2 La carica di Direttore è assegnata ad una persona con competenze specifiche nel settore d'attività.
- 9.3 In casi particolari un membro del Consiglio può supplire per un tempo determinato agli incarichi del Direttore.

10. Responsabilità

I membri del Consiglio e la Direzione non impegnano la loro responsabilità personale per gli obblighi della Fondazione che sono garantiti dagli attivi della stessa.

FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA

11. Contabilità

- 11.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio termina alla fine del primo anno civile completo, la prima volta il 31 dicembre 2014.
- 11.2 Il Consiglio allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegati necessari) e la relazione di gestione.
- 11.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all' autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Organo di revisione, il verbale di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

12 Organo di revisione

- 12.1 Il Consiglio designa un ufficio di revisione esterno abilitato a fornire servizi di revisione.
- 12.2 L'Organo di revisione rimane in carica per quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.
- 12.3 L'Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 12.4 L'Organo di revisione deve informare il Consiglio di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

III. Modifica dello statuto, dello scopo e scioglimento della Fondazione

13 Modifica dello statuto della Fondazione

- 13.1 Il Consiglio è autorizzato a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del CC.
- 13.2 Ogni modifica dello statuto deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE E FERROVIARIA

14 Modifica dello scopo

La Fondazione si riserva esplicitamente la possibilità di richiedere la modifica dello scopo della Fondazione ai sensi degli art. 86a - 86b CC.

15 Scioglimento della Fondazione

15.1 Lo scioglimento della Fondazione, deciso dalla maggioranza del Consiglio, può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.

15.2 In caso di scioglimento, il patrimonio rimanente è devoluto dal Consiglio ad un ente o un'istituzione con scopo di pubblica utilità analogo a quello della Fondazione e parimenti a beneficio dell'esenzione fiscale, oppure allo Stato del Cantone Ticino.

IV. Registro di commercio

16 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

LUOGO, DATA

I Fondatori: